

Civile Ord. Sez. L Num. 12440 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: MICHELINI GUALTIERO
Data pubblicazione: 04/05/2026

Oggetto

Scorrimento
graduatoria -
condizioni

R.G.N. 16152/2023

Cron.

Rep.

Ud. 19/03/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 16152-2023 proposto da:

PIGINI HARLEY, rappresentato e difeso dagli avvocati
PIERGIOVANNI ALLEVA, MATTEO SABBATINI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI MACERATA, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall' avvocato TIZIANA CECCARELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 89/2023 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 24/02/2023 R.G.N. 183/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

202

147

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata di rigetto della domanda del riconoscimento del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Macerata con decorrenza settembre 2013 (o, in subordine, di risarcimento dei danni) proposta da Harley Pigni, sul presupposto di aver partecipato a un concorso per l'assunzione di un agente di polizia municipale (area vigilanza - categoria C - posizione economica C1) e di essersi collocato in graduatoria al quarto posto tra gli idonei, contestando successive assunzioni operate dall'ente invece di procedere a scorrimento della graduatoria (approvata con d.d. del 22.12.2010).

2. Il Tribunale aveva inizialmente accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. La Corte d'Appello, in accoglimento del gravame del lavoratore, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. A seguito di tempestiva riassunzione, il Tribunale respingeva il ricorso.

3. In particolare, con la sentenza qui impugnata, la Corte di Ancona ha ritenuto facoltativo e non obbligatorio il ricorso allo scorrimento della graduatoria di idoneità, trattandosi di scelta che rimane nella sfera della discrezionalità amministrativa quale possibile azione esperibile qualora ritenuta adeguata per il raggiungimento dell'interesse pubblico che l'ente intende perseguire.

4. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre Harley Pigini con tre motivi; resiste con controricorso l'amministrazione comunale; entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 91, quarto comma, TUEL (d. lgs. n. 267/2000), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto il carattere solo facoltativo del ricorso da parte di un ente comunale allo scorrimento della graduatoria di idoneità per la copertura di posti vacanti.

2. In fatto, parte ricorrente ha lamentato che, durante l'arco di vigenza temporale della graduatoria, il Comune di Macerata lo aveva illegittimamente pretermesso nell'assunzione di agenti municipali, una prima volta nell'anno 2013, quando erano stati assunti due agenti con contratto a tempo determinato, così da eludere il suo diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria, una seconda volta nell'anno 2016, quando erano stati assunti a tempo indeterminato tramite mobilità volontaria 5 agenti di polizia municipale "motociclisti", valorizzando in modo strumentale un'abilità raggiungibile con una breve formazione.

3. Il motivo non è fondato.

4. Affermando che le scelte operate dall'amministrazione rientravano nell'ambito del potere discrezionale conferitole dall'ordinamento non sindacabili dal giudice ordinario, la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" non costituisce un

diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass. n. 217/2026, n. 19849/2025, n. 14732/2024, n. 31427/2021). La Corte d'Appello (in particolare, v. *ratio decidendi* pagg. 8 e 9 della sentenza di appello), facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, ha affermato che le scelte operate dall'Amministrazione comunale rientrano appieno nell'ambito del potere discrezionale che l'ordinamento giuridico conferisce alla P.A. in ragione di un'attenta analisi che ricostruisce l'articolato percorso seguito dall'Amministrazione comunale per l'assunzione. In particolare, la Corte d'Appello ha evidenziato che l'Amministrazione prima ha effettuato una ricognizione del personale (ex art. 33, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001); quindi ha individuato una carenza di 16 unità, di cui n. 5 addetti alla sicurezza quali Vigili urbani motociclisti, indicando quale strumento di assunzione la procedura di mobilità ex artt. 30 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001; prosegue la Corte d'Appello che dal bando, come dalla lettera di risposta all'istanza di assunzione del ricorrente e dalla nota di chiarimenti all'UGL, veniva chiarita l'esigenza di reperire figure professionali che, oltre alle tipiche mansioni dell'agente di polizia municipale, fossero idonee alla conduzione delle motociclette in dotazione al Corpo del Comune di Macerata, per di più in ragione di part-time; ciò avrebbe rispettato anche i principi regolatori della spesa pubblica, atteso che per il personale così reclutato, già esperto, non erano necessari investimenti in termini di formazione.

5. Del resto, con riferimento alla domanda principale, il giudicato interno sulla questione processuale relativa alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria non incide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali, applicabili alla controversia in ragione della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; con la conseguenza che resta comunque esclusa la possibilità di disporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio del potere non conformi a legge (v. Cass. n. 1483/2024).

6. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d. lgs. n. 165/2001 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale ritenuto che la stipula dei contratti a termine, ancorché illegittima, escluda il diritto all'assunzione a tempo indeterminato di altro soggetto mediante scorrimento delle liste di idoneità.

7. Oltre a quanto osservato, in via assorbente, con riferimento al motivo precedente, rileva il Collegio che l'illegittimità dei contratti a termine nella specie non risulta dimostrata né accertata incidentalmente.

8. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 35 d. lgs. n. 165/2001 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'assunzione tramite mobilità volontaria prevalga in ogni caso sull'assunzione per scorrimento di graduatoria.

9. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta adeguatamente con la *ratio decidendi* della pronuncia impugnata.

10. Questa non ha affermato quanto indicato nel motivo (prevalenza della mobilità volontaria sullo scorrimento della graduatoria), ma che tale scelta, nel caso in esame, rientrava nell'esercizio della discrezionalità, motivata, dell'amministrazione.

11. Qualora lo scorrimento di graduatoria non sia la scelta opzionata dall'amministrazione, dato che il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa costituita dalla perdurante efficacia di una graduatoria e dalla decisione di avvalersene per coprire posti vacanti, non sorge in capo al candidato idoneo alcuna pretesa automaticamente conseguenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo, ricadendosi pur sempre nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alle modalità per la copertura dei posti (cfr. Cass. n. 5997/2023 e giurisprudenza ivi richiamata).

12. Pertanto, il ricorso va rigettato.

13. Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 19 marzo 2026.

La Presidente
Irene Tricomi